

COPIA

2a

COMUNE DI VICENZA



PIANO REGOLATORE GENERALE

1983

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.G.

N. 23039/169 DEL 13.10.86

IL PRESIDENTE

CORAZZIN

IL CONSIGLIERE ANZIANO

BRESSAN

IL SEGRETARIO GENERALE S.

MONTENUE

COMUNE DI VICENZA

RIPARTIZIONE V.A. - R. LA

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti e consta di
..... fogli.

Vicenza, add.

Il Capo ripartizione V^a
incaricato dal Sindaco
(Tognato Ing. Renato)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO II

PARAMETRI URBANISTICI

Art. 14 - Indici Urbanistici

1. gli indici di fabbricabilità e di utilizzazioni territoriali si applicano in caso di I.U.P.
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di I.E.D. I parametri fondiari e territoriali si applicano in via alternativa.

Quando siano previsti sia gli indici di fabbricabilità che quelli di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due indici che risulti più restrittivo, in base all'altezza tra piano e piano esistente o prevista nell'edificio di cui calcolare la superficie utile e il volume.

2. *Superficie territoriale (St)*

Per superficie territoriale deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di I.U.P., comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria.

La St è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.R.G. e al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.

3. *Superficie fondiaria (Sf)*

Per superficie fondiaria deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo I.E.D., relativa al lotto edificabile.

La Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito.

4. *Indice di utilizzazione territoriale (Ut)*

Per indice di utilizzazione territoriale deve intendersi la massima superficie utile Su come definita nel successivo art. 15 espressa in metri quadrati costruibili per ogni mq. di superficie territoriale St.

5. *Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)*

Per indice di utilizzazione fondiaria deve intendersi la massima superficie Su espressa in mq., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.

6. *Indice di fabbricabilità territoriale (It)*

Per indice di fabbricabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq. di superficie territoriale St.

7. *Indice di fabbricabilità fondiaria (If)*

Per indice di fabbricabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.

8. Gli indici sopra riportati possono essere generali, comprensivi cioè di tutte le destinazioni di uso ammesse nella zona, oppure parziali, relativi a singole destinazioni d'uso.

9. Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi; gli indici minimi, che non vengono riportati, non possono essere inferiori al 75% degli indici massimi, salvo che per le zone di tipo produttivo di cui al Capo VII.

10. Ai soli fini del computo degli oneri, la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq) ad indici di edificabilità (espressi in mc/mq) va eseguita secondo la seguente formula:
 $I_f = U_f \times 3$.

Art. 15 - Indici Edilizi

1. Superficie utile (*Su*)

Per superficie utile deve intendersi la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al lordo di murature interne e perimetrali.

Nel computo della superficie utile devono includersi:

- le scale, i pianerottoli, i vani ascensore;
- gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, maggiore di ml. 1,80;
- i corpi a sbalzo chiusi;
- le logge per le loro parti rientranti oltre i ml. 1,20;
- I locali seminterrati che emergono rispetto al piano campagna originario più di cm. 50, misurati all'intradosso del solaio.

Dallo stesso computo sono esclusi:

- gli spazi porticati, ricavati all'interno del perimetro del fabbricato;
- gli annessi rustici;
- le cabine elettriche, telefoniche o di distribuzione del gas ed altri vani tecnici;
- le cantine e le autorimesse se ricavate all'interno del corpo dell'edificio;
- i sottotetti non abitabili per le loro parti in cui l'altezza, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura della copertura, sia inferiore a ml. 1,80;
- le logge rientranti, fino alla profondità massima di ml. 1,20.

2. Superficie coperta (*Sc*)

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra e dotate di copertura ad una quota maggiore di cm. 50 misurata dal piano campagna rispetto al punto massimo dell'intradosso; non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. 1,20, gli sporti di copertura per la parte a sbalzo inferiore a ml. 1,50 e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. 1,50.

3. Altezza del fabbricato (*H*)

Per altezza del fabbricato deve intendersi l'altezza massima fra quelle delle varie fronti, misurata dal piano di campagna originario alla quota d'imposta dell'ultimo solaio.

Nelle zone pianeggianti, ove il tessuto urbano sia già definito, con esclusione delle zone rurali, l'altezza va riferita alla quota del colmo strada o dal marciapiede stradale del fronte lotto.

4. Volume del fabbricato (*V*)

Per volume del fabbricato deve intendersi la somma dei prodotti delle superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio.

In caso di coperture inclinate il volume dell'ultimo piano va calcolata come prodotto della superficie utile per l'altezza media misurata all'intradosso della copertura.

5. Il calcolo degli indici edilizi relativi agli edifici esistenti va eseguito secondo le prescrizioni del presente articolo.

Art. 16 - Utilizzazione degli Indici

1. Le aree che sono servite per il calcolo degli indici urbanistici in base alle prescrizioni di P.R.G., costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento.

2. Un'area di pertinenza si definisce saturata quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentito dai rispettivi indici.

3. Le aree di pertinenza territoriali e fondiari relative agli edifici esistenti o realizzati secondo le norme del Piano Regolatore non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per raggiungere l'edificabilità massima consentita, nel caso di utilizzazione parziale della volumetria.

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

4. Negli elaborati richiesti dagli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiari con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.

5. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, che viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate; su di esse devono essere indicate le aree di pertinenza, vincolate ai sensi del punto 3. del presente articolo.

Art. 17 - Distanze

1. Distanze minime tra fabbricati (Df)

Nelle zone residenziali di valore storico-ambientale (RSA) le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 10.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando una sola parete sia finestrata nei casi di prospicienza diretta tra pareti: per pareti, o parte di pareti non finestrate non si applica.

La distanza minima di cui al secondo comma può essere ridotto a mt. 0,00 se trattasi di pareti non finestrate e se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti con atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, oppure anche senza accordo, qualora preesista parete non finestrata in confine.

Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G. con distanze dai confini inferiori a quelle previste dal successivo punto 3), le nuove costruzioni debbono rispettare egualmente le distanze tra fabbricati, salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche.

La distanza dai confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai precedenti 2°, 3° e 5° comma, previo accordo con i proprietari confinanti.

La data di costruzione è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza dal certificato di ultimazione dei lavori, oppure quella comunque accertata.

2. Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade (Ds)

Salvo specifiche disposizioni di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Nelle zone esistenti e di completamento è facoltà dell'Amministrazione Comunale permettere l'allineamento dei nuovi fabbricati con gli edifici esistenti, purché ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità.

Ove non sussistano problemi di allineamento, per strade vicinali od a fondo cieco deve essere prevista una distanza minima assoluta, di ml. 5 dal ciglio della strada.

3. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc)

Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo di ml. 5,00.

È ammessa la costruzione a confine di proprietà, se sul confine preesiste una parete o parti di parete non finestrata, oppure in base a presentazioni di un progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.

4. Distanze dai confini di zona

Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati, i confini tra le zone urbanistiche, come definite dai punti e dalle lettere del precedente art. 13, sono assimilati ai confini di proprietà; è ammessa la costruzione sul confine di zona nel caso di confini tra zone residenziali e zone agricole, e di rispetto stradale, ricadenti nella medesima proprietà.

5. Modalità di calcolo

- a) Le distanze si misurano dalla superficie esterna dei muri o di qualsiasi avancorpo, a sbalzo chiuso, compresi i porticati.
- b) Per distanza dal confine s'intende quella minima tra superficie esterna del fabbricato e il confine stesso.

- c) Per distanza fra corpi di fabbrica che si fronteggiano si intende la minore fra quelle risultanti dalla proiezione ortogonale sulle varie fronti di ognuno dei due fabbricati sull'altro, misurata secondo quanto specificato al punto 5/a.
- d) Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dei distacchi fra fabbricati, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml. 1,00 e le costruzioni accessorie (garage, tettoie, ecc.) di altezza non superiore a ml. 2,50 esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore Generale.
6. È ammesso comunque l'arretramento dei singoli piani di un edificio per rispettare le distanze prescritte che vanno quindi misurate con riferimento all'altezza delle diverse fronti (anche sfalsate) dell'edificio stesso.
7. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti punti 1, 2, 3, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsioni planivolumetriche.

Art. 18 - Dotazione di spazi pubblici nelle zone soggette a I.U.P.

1. Le dotazioni minime di spazi pubblici da ricavarsi nelle zone soggette ad I.U.P., sono le seguenti:
2. *I.U.P. per insediamenti residenziali*
 - a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria:

— strade	superficie variabile
— spazi a verde attrezzato di uso pubblico	min. mq. 4,00/ab.
— aree a parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie)	min. mq. 2,50/ab.
 - b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria:
 Per I.U.P. con superficie territoriale superiore a 10.000 mq., possono essere richieste le aree per il gioco, lo sport e a parco nella misura di mq. 9,50/ab.
 Ad ogni abitante corrisponde una superficie utile di 40 mq. o un volume di 120 mc.
3. *I.U.P. per insediamenti produttivi*
 - a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria:

— strade	superficie variabile
— spazi a parcheggio pubblico (escluse sedi viarie ed in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 18 Legge 765/1967) e verde attrezzato:	
1) per insediamenti a carattere industriale o ad essi assimilabili	min. 8% St
2) per insediamenti di carattere commerciale e direzionale	min. 20% Su oppure in alternativa 40% superficie vendita
 - b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria:

— spazi pubblici o per attività collettive:	
1) per insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili	min. 7% St
2) per insediamenti di carattere commerciale e direzionale	min. 40% Su.
4. *I.U.P. per insediamenti misti*
 Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti, in relazione alle quote-parti delle diverse destinazioni.
- 4.bis Le aree per spazi pubblici sono assicurate mediante vincolo di destinazione sia di aree pubbliche che di aree ad uso pubblico.
 In via alternativa, per gli insediamenti commerciali, nonché per i parcheggi, tali rapporti sono osservati nei limiti del 40% anche mediante vincolo di destinazione di aree private.
 Il paragrafo recepisce le prescrizioni dell'art. 25 della Legge Regionale 40/1980.
5. Le aree per spazi pubblici destinati all'urbanizzazione secondaria possono essere monetizzate.

Art. 19 - Parcheggi

1. A completamento di quanto indicato al precedente art. 18 per i parcheggi pubblici, resta obbligatorio in tutte le nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione, predisporre parcheggi privati ai sensi dell'art. 18 della legge 765/1967 nelle seguenti misure:

- a) per fabbricati residenziali, un posto auto per appartamento anche monocamera e comunque non meno di mq. 15,00 per ogni 100,00 di Su;
- b) per fabbricati artigianali, industriali, magazzini e simili: mq. 10,00 ogni mq. 100,00 Sf;
- c) per fabbricati comprendenti spazi commerciali con superficie di vendita maggiore di mq. 400,00: mq. 15,00 ogni mq. 100,00 di Su di vendita;
- d) per fabbricati comprendenti spazi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400,00: mq. 10,00 ogni mq. 100,00 di Su di vendita;
- e) per fabbricati alberghieri, sanitari e simili: un posto auto ogni 2 camere e comunque non meno di mq. 10,00 ogni 100,00 di Su;
- f) per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq. 100,00 ogni mq. 100,00 di Su;
- g) per fabbricati direzionali e simili: mq. 30,00 ogni mq. 100,00 di Su.

2. Nelle aree suddette non è comunque consentito computare la sede stradale, neppure nel caso di strade private.

3. Le aree destinate ai parcheggi privati — interne od esterne, coperte o scoperte — devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli atti relativi alle destinazioni d'uso e con costituzione di vincolo e/o di servitù a richiesta del Comune, con atto da trascrivere nei Registri della proprietà immobiliare.

4. I parcheggi di cui al punto 1, del presente articolo dovranno sempre prevedere posti a seconda delle destinazioni per:

- autovetture (minimo m. 5,00 x 2,50);
- motorette, motociclette, biciclette (minimo m. 2,00 x 1,00);
- autocarri (minimo m. 10,00 x 3,00).

Nei parcheggi relativi a fabbricati artigianali, industriali, magazzini e simili, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

CAPO III

TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art. 20 - Interventi Urbanistici

1. *Recupero*

Riguarda le zone edificate e non edificate di valore storico ed ambientale, di cui il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica, relativa all'aspetto architettonico ed ambientale, e la salvaguardia funzionale, relativa alle destinazioni d'uso.

2. *Completamento (C)*

Riguarda le zone esistenti o in via di completamento che non presentano aspetti particolari da conservare né dimostrano l'esigenza di una radicale trasformazione statico-igienica.

3. *Ristrutturazione (R.T.)*

Riguarda quelle zone, che, non presentando a livello urbanistico valori storico-ambientali da salvaguardare, manifestano però l'esigenza di una radicale trasformazione di tipo funzionale o semplicemente statico-igienico.

4. *Espansione (E)*

Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi.

5. *Piani Particolareggiati (P.P.)*

Riguardano le zone considerate strategiche per la riorganizzazione e lo sviluppo della città, dove è obbligatoria la formazione di P.P.

6. *Piani Esecutivi Confermati (P.E.C.)*

Riguardano le zone nelle quali è già stato adottato od approvato uno strumento urbanistico di attuazione, secondo le norme del P.R.G. approvato con D.P.R. 19 dicembre 1958, e sue successive varianti.

Art. 21 - Interventi Edilizi

1. Gli interventi edilizi previsti dal P.R.G. sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria (M.O.);
- b) manutenzione straordinaria (M.S.);
- c) restauro e risanamento conservativo (R.S.);
- d) ristrutturazione edilizia (R.T.E.);
- e) ristrutturazione urbanistica (R.T.U.);
- f) ampliamento (A);
- g) demolizione (D.);
- h) nuova costruzione (N.C.).

2. *Manutenzione ordinaria (M.O.)*

Riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi per tutti gli edifici esistenti.

3. *Manutenzione straordinaria (M.S.)*

Riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

4. *Restauro e risanamento conservativo (R.S.)*

Gli interventi di R.S. sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

5. *Ristrutturazione edilizia (R.T.E.)*

Gli interventi di R.T.E. sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

6. *Ristrutturazione urbanistica (R.T.U.)*

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

7. *Ampliamento (A)*

L'intervento di ampliamento consiste nella costruzione di volume edilizio che modifica, in aumento, il volume dell'edificio esistente.

8. *Demolizione (D)*

Gli interventi di demolizione (D) consistono nella demolizione, parziale o totale, del fabbricato esistente.

9. *Nuova costruzione (N.C.)*

Riguarda gli interventi di costruzione di nuovi fabbricati.

CAPO IV

DESTINAZIONI D'USO

Art. 22 - Destinazioni d'uso

1. La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei piani di I.U.P. e nei progetti di I.E.D. e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.

2. Ogni variazione alla destinazione d'uso dei fabbricati o di parte di essi è soggetta, anche se non comporta l'esecuzione di opere edilizie, a preventiva concessione edilizia.

Art. 23 - Distribuzione delle destinazioni d'uso nell'ambito delle zone funzionali

1. L'utilizzazione funzionale delle diverse zone viene regolata attraverso la definizione di:
 - a) destinazioni prevalenti;
 - b) destinazioni secondarie;
 - c) destinazioni compatibili.
2. All'interno delle diverse zone urbanistiche, la quota parte relativa alle diverse destinazioni è determinata dalla Tabella n. 1, dove, con riferimento alle zone funzionali:
 - a)) la destinazione prevalente è quella sottolineata;
 - b) nell'ultima colonna viene riportata globalmente la quota relativa alle altre funzioni compatibili, diverse da quelle precedentemente elencate.
3. Distribuzione delle destinazioni d'uso nelle zone soggette a I.U.P.
La distribuzione delle destinazioni d'uso nelle zone soggette a I.U.P. è regolata dalla seguente tabella n. 1.

Tabella n. 1

Zone	Residenza (R) %	Attività commerciali e direzionali (CD)%	Attività artigianali e industriali (AI)%	Attività commerciali annonarie (CA)%	Destinazioni compatibili %
R	<u>min. 70</u>	max. 30	(1)	(1)	max. 30
RA	<u>min. 50</u>	max. 20	min. 30	(1)	max. 20
RCD	<u>min. 50</u>	max. 50	(1)	(1)	max. 30
CA	(1)	max. 30	(1)	<u>min. 70</u>	max. 30
A/I	(1)	max. 40 (2)	<u>min. 60</u>	max. 40	max. 10

- 1) Percentuale compresa in quella delle destinazioni compatibili.
- 2) Sono ammesse solo le attività collegate a quelle produttive cui si riferisce l'intervento edilizio.

La percentuale minima (min.) e massima (max.) si riferisce alle superfici utili da verificare globalmente all'interno degli I.U.P. previsti.

4. Distribuzione delle destinazioni d'uso nelle zone soggette a I.E.D.
Valgono i valori riportati nella Tabella 1, con una tolleranza sul totale del 10% in più o meno.
La percentuale minima (min.) e massima (max.) si riferisce alle superfici utili da verificare puntualmente con riferimento alla singola concessione.

5. Zona produttiva di Vicenza Est.

Nella zona produttiva di Vicenza Est indicata nelle Tavole di P.R.G. come zona A-I-CA/E sono ammesse le destinazioni d'uso A, I e CA; le quote percentuali delle diverse destinazioni vanno definite in sede di P.P.A. o di I.U.P. In sede di I.U.P. verranno applicati i parametri urbanistici stabiliti dagli articoli 31-32 per le rispettive zone.

6. Zona produttiva di Bertessinella.

Nella zona produttiva di Bertessinella, indicata nelle tavole di Piano Regolatore Generale come zona R-A-CA/E sono ammesse le destinazioni d'uso R - A e CA; le quote percentuali delle diverse destinazioni vanno definite in sede di P.P.A. o di I.U.P. In sede di I.U.P. verranno applicati i parametri urbanistici stabiliti dagli articoli 31-32 per le rispettive zone.

omissis